

**ALLEGATO 3**  
**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I CONTRATTI ASSICURATIVI**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo previa autorizzazione del contraente

**SEZIONE I**

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

<b>Dati dell'intermediario/distributore</b>		
<b>Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente</b>		
<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	
COSPITE CARMINE	RESP. ATTIVITA' INTERMEDIAZIAZIONE	
<b>Iscritto al registro degli intermediari assicurativi</b>		
<b>Numero Iscrizione</b>	<b>Sezione</b>	<b>Data</b>
B000077901	B	24-02-2015
<b>Attività svolta per conto di</b>		
<b>Ragione sociale</b>	<b>ARTIGIANBROKER SRL</b>	
<b>Sede Legale</b>	VIALE SAN GIOVANNI IN LATERANO N.152 ROMA (RM) - 00184	
<b>Telefono</b>	+39 02 45391951	
<b>Fax</b>	+39 02 45391953	
<b>Posta elettronica</b>	<a href="mailto:Info@artigianbroker.it">Info@artigianbroker.it</a>	
<b>PEC</b>	<a href="mailto:Artigianbroker@legalmail.it">Artigianbroker@legalmail.it</a>	
<b>Website</b>	<a href="http://www.artigianbroker.it">www.artigianbroker.it</a>	
<b>Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi</b>		
<b>Numero</b>	<b>Sezione</b>	<b>Data</b>
B000098477	B	04/05/2007

Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta  
**IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma**



**Artigian BROKER**  
INTELLIGENZA ASSICURATIVA

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

## SEZIONE II Informazioni sul modello di distribuzione

a) L'intermediario agisce su incarico del cliente

b) Collaborazioni

- L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
- L'attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
  - Nome cognome/denominazione sociale
  - Sede Legale/ Cod. Fiscale/P. IVA
  - Sezione di appartenenza e n. di iscrizione al RUI
  - ruolo svolto dal medesimo nell'ambito della forma di collaborazione adottata (proponente o emittente oppure esplicitare se agisce per conto di una o l'altra di queste due figure.

## SEZIONE III Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La Società ed i soggetti che operano per la stessa dichiarano che:

- **non detengono** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- **nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione** detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

## SEZIONE IV Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La Società informa il contraente che:

- ha fornito una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente. Le attività prestate nell'ambito della consulenza sono descritte nella relazione trasmessa separatamente.
- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

## SEZIONE V Informazioni relative alle remunerazioni

La Società precisa che le informazioni relative alle remunerazioni riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

- commissione inclusa nel premio assicurativo
- onorario corrisposto direttamente dal cliente così calcolato:
  - Quota forfettaria di € .....
  - % determinata dalla seguente tipologia di calcolo.....
- combinazione di commissioni e Fee

## SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi

La Società informa che:

- a) Ai sensi dell'art. 117 comma 3bis del D. Lgs. 209/05 i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.

c) l'intermediario:

- è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private
- non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

## SEZIONE VII Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario utilizzando i recapiti indicati alla sezione I del presente modulo, che provvederà a rispondere entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, o direttamente all'impresa preponente, con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo, nonché è facoltà per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

c. è facoltà per il contraente di :

presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo

all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale

disponibile sul sito internet dello stesso (<https://www.arbitroassicurativo.org>), dove è possibile consultare gli ulteriori

requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati

nei DIP aggiuntivi.

d. l'assicurato ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione

(Consap S.p.A., Via Yser 14 - 00198 Roma (RM), 06.85796888) per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro

causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato

indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

**Sarà cura della Società dar seguito al reclamo e rispondere al Cliente entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.**

Il Responsabile Ufficio Reclami è il Responsabile del Sistema Qualità aziendale Dott. Cospite Carmine..

Artigianbroker ha adottato una Politica di gestione dei reclami che prevede:

- l'indipendenza del Responsabile dell'ufficio reclami rispetto alle funzioni preposte alla gestione del rapporto contrattuale;
- forme, tempi inferiori a quelli previsti dall'IVASS (*45 giorni per la risposta al cliente*) e modalità di gestione dei reclami;
- adeguata formazione del personale addetto ai reclami;
- coinvolgimento del Presidente del CDA.

Qualora poi la persona che ha fatto reclamo non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 15 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353) avendo cura di indicare i seguenti dati:

- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa o al broker di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni,

delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

- a) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
  - a. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma \_ PEC [consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it) \_ mail: [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it)) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

## SEZIONE VIII Informazioni sul diritto all'Oblio Oncologico

La Società informa il contraente o l'assicurato qualora non coincidano che:

- a) Può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.